

UNIONE DEI COMUNI “CITTÀ DELLA MAIELLA”

Abbateggio, Caramanico Terme, Lettomanoppello, Roccamorice, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a Maiella, Serramonacesca, Turrialignani

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI “CITTÀ DELLA MAIELLA”

n. 5 del reg. data 22.10.2024	Svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi della Polizia Locale, per il tramite dell'Unione dei Comuni “Città della Maiella”: approvazione schema di convenzione.
----------------------------------	---

L'anno duemilaventiquattro addì ventidue (22) del mese di ottobre alle ore 19:10, in San Valentino in Abruzzo Citeriore, nella sala delle adunanze del Municipio, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio dell'Unione dei Comuni “Città della Maiella”, in prima convocazione, per seduta consiliare pubblica e straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge; risultano all'appello nominale:

Consigliere		Presente	Assente
Di Pierdomenico	Gabriele Luciano	X	
Campanella	Fabio		X
Liberale	Patrizia		X
Parone	Franco	X	
Orsini	Sabrina		X
De Acetis	Luigi	X	
D'Alfonso	Simone Romano	X	
Ferrante	Fabio		X
Di Renzo	Donato	X	
Morante	Davide		X
Toro	Beniamino		X
Rossetti	Derna		X
Crivelli	Francesco		X
Di Pietrantonio	Maurizio	X	
Timperio	Mariano	X	
D'Ascanio	Alessandro	X	
Rosati	Giuseppe	X	
D'Ascanio	Marco		X
D'Angelo	Antonio	X	
Ronzone	Assunta	X	
Cacciatore	Sandro	X	
Massimiano	Sebastiano	X	
Iezzi	Antonio	X	
Tatone	Tommaso	X	
Placido	Giovanni	X	
D'Alessandro	Gaia	X	

UNIONE DEI COMUNI “CITTÀ DELLA MAIELLA”

Abbateggio, Caramanico Terme, Lettomanoppello, Roccamorice, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a Maiella, Serramonacesca, Turrialignani

Angelastro	Antonella	X	
------------	-----------	---	--

Totale		18	9
--------	--	----	---

Assegnati	27
In carica	27

Presiede il rag. Giovanni PLACIDO nella sua qualità di Presidente del Consiglio dell'Unione;

Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000) il Segretario Comunale dott. Gianpaolo DE FRENZI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Parere: ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA

Il SEGRETARIO COMUNALE

Gianpaolo DE FRENZI

Parere: ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, NON RICORRE PARERE in ordine alla regolarità CONTABILE

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Illustra il Presidente del Consiglio dell'Unione. Osserva l'esiguità delle risorse di polizia locale dei comuni dell'Unione. Pertanto, indispensabile perseguire il progetto di gestione associata del servizio di polizia locale il cui schema di convenzione in discussione, è stato già approvato dai Consigli comunali delle distinte amministrazioni.

Il consigliere Di Renzo conferma il sostegno al progetto di gestione associata del servizio di polizia locale.

Alle ore 19:18 interviene il Sindaco del Comune di Sant'Eufemia a Maiella, Francesco Crivelli. I consiglieri presenti assommano a 19; gli assenti a 8.

Il consigliere Di Renzo continua rilevando che, sebbene quanto riportato nello schema di convenzione, non tutti i comuni aderenti l'Unione hanno un servizio di polizia locale. Osserva la sostenuta discrasia tra l'art.7, comma 2, dello Statuto dell'Unione con il contenuto della convenzione. Propone una revisione del testo statutario in ordine, soprattutto, all'accentuazione delle competenze conferite all'organo esecutivo, anche, in relazione alla riserva regolamentare della Giunta in materia di organizzazione del servizio di polizia locale.

Il Presidente dell'Unione D'Angelo rileva che il testo dell'art. 7, co. 2, dello Statuto rappresenta la mera possibilità di adesione parziale dei comuni dell'Unione alla gestione associata di servizi o funzioni; non già una condizione di obbligo.

Il consigliere Timperio riporta che, essendosi astenuto in sede di approvazione consiliare comunale dello schema di convenzione in esame, per coerenza, riproporrà la propria astensione di voto.

UNIONE DEI COMUNI “CITTÀ DELLA MAIELLA”

Abbateggio, Caramanico Terme, Lettomanoppello, Roccamorice, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a Maiella, Serramonacesca, Turrivalignani

Si rammarica che il testo dello schema di convenzione non sia suscettibile di interpolazione e modifica in questa sede, in quanto riproposizione di documento già approvato dai Consigli comunali dei comuni dell'Unione, sebbene vi siano alcune incongruenze sistematiche.

Il Presidente D'Angelo ribadisce che il testo è stato elaborato con il sostegno e l'assistenza dei funzionari del progetto Piccoli di Anci. Ma è, nel tempo, certamente suscettibile di revisione e modifica.

Rileva che il servizio di polizia locale sarà gestito dall'Unione. Pertanto le sanzioni elevate devono essere introitate dall'Unione, salvo la quota che la legge stabilisce dover essere destinata al miglioramento della sicurezza stradale del Comune sul cui territorio è stata commessa l'infrazione.

Non risultano ulteriori interventi. Si pone in votazione.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Premesso che:

-i Comuni di Lettomanoppello, Turrivalignani, Serramonacesca, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Abbateggio, Roccamorice, Salle, Caramanico Terme e Sant'Eufemia a Maiella, con atti approvati dai rispettivi consigli comunali, si sono costituiti, ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, nell'Unione denominata “Città della Maiella”;

-secondo quanto stabilito dallo Statuto dell'Unione - approvato dai rispettivi Consigli Comunali congiuntamente all'atto costitutivo dell'Unione - i Sindaci dei predetti Comuni hanno concordato di attivare, per il tramite dell'Unione medesima, la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi di Polizia Locale;

- i profili operativi e dei rapporti finanziari tra gli Enti conseguenti all'attivazione della gestione associata sono stati definiti nello schema allegato alla presente deliberazione;

- i Consigli comunali delle amministrazioni municipali di Lettomanoppello, Turrivalignani, Serramonacesca, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Abbateggio, Roccamorice, Salle, Caramanico Terme e Sant'Eufemia a Maiella, con rispettive deliberazioni consiliari, esecutive, hanno approvato l'allegato schema di convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi di polizia locale, per il tramite dell'Unione dei Comuni “Città della Maiella”;

Considerato che la gestione associata della funzioni e dei servizi di Polizia Locale, mediante costituzione di un ufficio comune dell'Unione, è riconosciuta funzionale alle finalità di contribuire all'integrazione territoriale attraverso il perseguimento di politiche unitarie e più omogenee, che nel tempo potranno agevolare il miglioramento di servizi e attività, e permetteranno di conseguire significativi livelli di efficienza ed efficacia, di realizzare economie di scala con conseguente riduzione di costi, nonché un utilizzo più razionale delle risorse umane e tecnico-informatiche, garantendo nel contempo lo sviluppo professionale del personale coinvolto a vantaggio della qualità del servizio;

Visti:

- l'art. 33 del D. Lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni", il quale prevede l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;

- l'art. 1, comma 2, della Legge 65/1986 il quale stabilisce che *“i Comuni possono gestire il servizio di Polizia Municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato”*;

- la Legge Regionale Abruzzo 20 novembre 2013, n. 42 che disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale e definisce, nel pieno rispetto dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine e sicurezza pubblica, gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio di polizia amministrativa locale dei comuni, delle province e delle loro forme associative;

UNIONE DEI COMUNI “CITTÀ DELLA MAIELLA”

Abbateggio, Caramanico Terme, Lettomanoppello, Roccamorice, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a Maiella, Serramonacesca, Turrialignani

Visto, in particolare, l'art. 13 della predetta Legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 il quale stabilisce quanto segue: ”1. La gestione associata della funzione di polizia locale è esercitata nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge, attraverso convenzioni o unioni. 2. I comuni che si convenzionano definiscono i rapporti finanziari, gli obblighi e le reciproche garanzie. Essi definiscono, in particolare: a) le modalità di esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, da parte del sindaco di ciascun comune e i rapporti con il responsabile della forma associata; b) l'organo che esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'espletamento delle attività gestite in forma associata; c) il regolamento unitario del Corpo o Servizio intercomunale. 3. I comuni che costituiscono una unione disciplinano i loro rapporti secondo quanto disposto all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e integrazioni.”;

Visto lo schema di convenzione disciplinante i rapporti intercorrenti tra l'Unione e i predetti Comuni;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

con votazione con il seguente risultato: favorevoli: 18; astenuti: 1 (l'imperio) espressa per alzata di mano, nelle forme e modi di legge, per proclamazione del Presidente del Consiglio comunale,

DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990;

1. Di approvare lo svolgimento in forma associata, per il tramite di quest'Unione dei Comuni “Città della Maiella”, delle funzioni e dei servizi della Polizia Locale, per i Comuni di Lettomanoppello, Turrialignani, Serramonacesca, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Abbateggio, Roccamorice, Salle, Caramanico Terme e Sant'Eufemia a Maiella;
2. Di approvare, a tal fine, lo schema di convenzione disciplinante i rapporti intercorrenti tra gli Enti che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di incaricare, allo scopo di cui ai precedenti punti, il Presidente dell'Unione pro-tempore alla sottoscrizione della Convenzione in nome e per conto di questa Unione dei comuni, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni formali, non sostanziali, che si rendessero necessarie e opportune in fase di stipulazione dell'atto, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia;
4. Di demandare agli uffici interessati ogni successivo adempimento/provvedimento per dare esecuzione alla presente deliberazione;
5. Di dare atto che in sede di approvazione del Bilancio di previsione dell'Unione verranno recepiti gli effetti della presente deliberazione in merito agli aspetti economico-finanziari che intercorrono tra l'Unione e i comuni aderenti.

UNIONE DEI COMUNI “CITTÀ DELLA MAIELLA”

Abbateggio, Caramanico Terme, Lettomanoppello, Roccamorice, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore,
Sant'Eufemia a Maiella, Serramonacesca, Turrivalignani

Infine il Consiglio Comunale, attesa l'urgenza di provvedere, con votazione con il seguente risultato:
favorevoli: 18; astenuti: 1 (Timperio) espressa per alzata di mano, nelle forme e modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000.

Assemblea conclusa alle ore 19:40.

UNIONE DEI COMUNI “CITTÀ DELLA MAIELLA”

Abbateggio, Caramanico Terme, Lettomanoppello, Roccamorice, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore,
Sant'Eufemia a Maiella, Serramonacesca, Turrivalignani

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio dell'Unione

Rag. Giovanni PLACIDO

Il Segretario comunale

dott. Gianpaolo DE FRENZI

Il Consigliere anziano

Sig. Mariano TIMPERIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito istituzionale dell'Ente il giorno
come prescritto dall'art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Addì

Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Addì,

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì,

Il Responsabile del Servizio

**SCHEMA di Convenzione
per il conferimento all'Unione "Città della Maiella" delle
funzioni in materia di Polizia Locale**

INDICE:

Art. 1 (*Consenso*)

Art. 2 (*Oggetto*)

Art. 3 (*Finalità*)

Art. 4 (*Principi*)

Art. 5 (*Ambito territoriale e ambito funzionale*)

Art. 6 (*Modalità di trasferimento delle funzioni*)

Art. 7 (*Sede del Comando Unico e sedi distaccate*)

Art. 8 (*Regolamento*)

Art. 9 (*Dotazione organica e assegnazione del personale*)

Art. 10 (*Beni strumentali*)

Art. 11 (*Ripartizione delle spese*)

Art. 12 (*Proventi da sanzioni*)

Art. 13 (*Decorrenza e Durata*)

Art. 14 (*Recesso*)

Art. 15 (*Protezione dei dati personali*)

Art. 16 (*Controversie*)

Art. 17 (*Rinvio*)

Art. 18 (*Registrazione*)

L'anno, il giorno(____) del mese di, in
nella sede dell'Unione dei Comuni "Città della Maiella" con la presente convenzione,
da valere per ogni effetto di legge,

TRA

L'Unione dei Comuni "Città della Maiella", in persona del Presidente *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n.del....., che è resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;

E

- il Comune di __, in persona del Sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;

- il Comune di, in persona del Sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;

- il Comune di, in persona del Sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;

[RIPETERE PER OGNI COMUNE]

PREMESSO

che l'art. 1, comma 2, della Legge 65/1986 stabilisce che *"i Comuni possono gestire il servizio di Polizia Municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato"*;

che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, che stabiliscono fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, rapporti finanziari e reciproci obblighi a garanzia e che possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

che la legge n. 65 del 1986 (ordinamento della Polizia Locale) e s.m.i. disciplina l'intero settore;

che la Legge regionale Abruzzo 20 novembre 2013, n. 42 disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale e definisce, nel pieno rispetto dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine e sicurezza pubblica, gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio di polizia amministrativa locale dei comuni, delle provincie e delle loro forme associative;

che l'art. 13 della predetta Legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 stabilisce quanto segue: "1. La gestione associata della funzione di polizia locale è esercitata nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge, attraverso convenzioni o unioni. 2. I comuni che si convenzionano definiscono i rapporti finanziari, gli obblighi e le reciproche garanzie. Essi definiscono, in particolare: a) le modalità di esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, da parte del sindaco di ciascun comune e i rapporti con il responsabile della forma associata; b) l'organo che esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'espletamento delle attività gestite in forma associata; c) il regolamento unitario del Corpo o Servizio intercomunale. 3. I comuni che costituiscono una unione disciplinano i loro rapporti secondo quanto disposto all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e integrazioni."

PREMESSO ALTRESI'

che i Comuni di __ , _____, _____ e _____ con atti approvati dai rispettivi consigli comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata _____;

che ai sensi del combinato delle disposizioni di cui agli artt. dello Statuto dell'Unione dei Comuni - approvato dai rispettivi Consigli Comunali congiuntamente all'atto costitutivo dell'Unione - i Comuni di,,,, sono chiamati ad attivare per il tramite dell'Unione medesima, la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi di Polizia Municipale;

che con le citate deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni di,,, e del Consiglio dell'Unione è stata definita la disciplina dei profili operativi e dei rapporti finanziari tra gli Enti conseguente all'attivazione della gestione associata di cui trattasi, mediante l'approvazione dello schema della presente convenzione,

DATO ATTO

che la gestione associata della PM mediante costituzione di un ufficio comune dell'unione è riconosciuta funzionale alle finalità di contribuire all'integrazione territoriale attraverso il perseguimento di politiche unitarie e più omogenee, che nel tempo potranno agevolare il miglioramento di servizi e attività, e permetteranno di conseguire significativi livelli di efficienza ed efficacia, di realizzare economie di scala con conseguente riduzione di costi, nonché un utilizzo più razionale delle risorse umane e tecnico-informatiche, garantendo nel contempo lo sviluppo professionale del personale coinvolto a vantaggio della qualità del servizio;

che i Comuni sopra elencati hanno ciascuno un proprio servizio di Polizia Locale costituito dal seguente personale:

- Comune di n. ... unità
- Comune din. ... unità
- Comune di n. ... unità

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra le parti come sopra rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Consenso)

1. L'Unione dei Comuni "Città della Maiella" e i Comuni di _____ stipulano la presente convenzione allo scopo di conferire, ai sensi degli artt. 30 e 32 del D.Lgs. n. 267/2000, all'Unione l'esercizio delle funzioni e delle attività concernenti la Polizia Locale, secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 2 (Oggetto)

1. La presente convenzione ha come oggetto il conferimento all'Unione dei Comuni "Città della Maiella" da parte dei Comuni di,,,, di tutti i compiti, le funzioni e le attività di rispettiva competenza – ai sensi della legislazione statale e regionale – in materia di polizia locale e l'istituzione del Servizio/Corpo Unico di polizia locale ai sensi degli artt. 6 e ss della Legge regionale Abruzzo 20 novembre 2013, n. 42.

2. La gestione associata delle funzioni di polizia locale viene attuata dall'Unione dei Comuni mediante l'istituzione di un Servizio/Corpo Unico di polizia locale.

3. Il Servizio/Corpo Unico di polizia locale è chiamato a svolgere tutte le funzioni ed i servizi previsti dalle leggi dello Stato, della Regione e dai regolamenti.

4. Le attività comprese nella funzione di polizia locale sono quelle definite dalla L. 65/1986 e dalla L.R. Abruzzo 20 novembre 2013, n. 42 comprese le funzioni di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza ai sensi dall'art. 5 della L. 65/1986.

5. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. Abruzzo 20 novembre 2013, n. 42, gli addetti al Servizio/Corpo Unico di polizia locale provvedono a: a) svolgere funzioni di polizia amministrativa locale in relazione alle materie di competenza; b) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali; c) assolvere a compiti di informazione, accertamento, raccolta e di rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o richieste dalle competenti autorità; d) svolgere funzioni attinenti alla predisposizione di servizi, nonché, di collaborazioni alle operazioni di protezione civile; e) vigilare sull'integrità e sulla

conservazione del patrimonio pubblico; f) svolgere i controlli relativi ai tributi locali di competenza; g) segnalare alle autorità competenti disfunzioni o carenze dei servizi pubblici; h) svolgere funzioni di polizia mortuaria; i) svolgere funzioni di vigilanza sull'osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi.

6. Il conferimento all'Unione delle funzioni in materia di polizia locale è integrale per tutti i Comuni firmatari della presente convenzione, senza che residuino in capo a nessun Comune attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione, fatta salva l'eventuale articolazione in presidi territoriali per un miglior rapporto con la cittadinanza.

Art. 3 (Finalità)

1. La gestione associata ha lo scopo di attuare la gestione di funzioni e servizi di Polizia Locale attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate, perseguendo l'uniformità dei comportamenti, delle procedure e delle metodologie di intervento, anche attraverso comuni percorsi formativi e di aggiornamento.

2. La gestione associata è finalizzata altresì a garantire un ancora più efficace presidio del territorio dei Comuni dell'Unione ed una presenza coordinata in tale ambito, finalizzata alla prevenzione ed ai controlli in materia di polizia amministrativa locale di competenza della Polizia Municipale, ai sensi della vigente normativa statale e regionale.

3. In particolare, la gestione unificata della funzione di Polizia locale, ha come obiettivo anche quello di facilitare:

- una maggiore omogeneità e qualità dei servizi offerti sul territorio;
- il rafforzamento della capacità di presidio del territorio e aumento della visibilità;
- una gestione coordinata e coerente delle diverse attività riconducibili all'esercizio della funzione;
- una gestione coordinata delle problematiche normative e organizzative che possono considerarsi rilevanti per il territorio di riferimento dell'Unione;
- una gestione coordinata e omogenea delle problematiche tecniche ed interpretative;
- valorizzazione delle capacità professionali e specializzazione delle attività;
- una maggiore flessibilità e fungibilità nella gestione del personale.

Art. 4 (Principi)

1. L'organizzazione in forma associata del servizio di polizia locale deve essere improntata ai seguenti principi:

- massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- preciso rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;

- rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
- l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio di polizia locale oggetto della presente convenzione;
- l'omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate di polizia locale;
- attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti.

Art. 5 (Ambito territoriale e ambito funzionale)

1. L'ambito territoriale per lo svolgimento dei servizi e delle attività di Polizia Locale conferiti all'Unione è individuato nel territorio dell'Unione dei Comuni "Città della Maiella", conseguentemente il personale può operare, nello svolgimento dei compiti assegnatigli, nel territorio dei Comuni appartenenti all'Unione, mantenendo a tal fine tutte le qualifiche attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti o da provvedimenti dell'Autorità.

2. Nell'esercizio dei compiti assegnati, con eccezione di quelli di polizia giudiziaria, il personale dipende amministrativamente dall'Unione dei Comuni, ed è sottoposto all'autorità del Sindaco del territorio in cui si trova ad operare per i compiti di pubblica sicurezza.

3. L'intestazione degli atti contiene altresì la denominazione della gestione associata e della sede del Comando intercomunale.

4.. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma dell'Unione nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

Art. 6 (Modalità di trasferimento delle funzioni)

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2 della presente convenzione avviene, compiutamente, con decorrenza dal

2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione esercita le competenze e svolge le funzioni e le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una propria struttura organizzativa.

3. In relazione agli ambiti funzionali di cui all'art. 5 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale nonché gli atti di natura politica che possano essere assunti direttamente dall'Unione nelle materie trasferite. In questo ambito le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole

amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza esclusiva dell'Unione.

4. Restano altresì in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti (ad esempio la destinazione della quota parte dei proventi delle sanzioni destinate ai comuni per le finalità di cui all'art. 208 del Codice della Strada)

5. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti, e quelle attribuite o a essa assegnate dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto dalla presente convenzione.

6. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto dalla presente convenzione.

7. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi conferiti, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.

8. L'Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione. La rappresentanza legale in sede processuale è in capo al Presidente dell'Unione. All'atto del conferimento della funzione, vengono trasferiti, *ratione materiae*, al competente Servizio/Corpo Unico di polizia tutti i procedimenti che risultano in corso e non conclusi presso i rispettivi comuni conferenti.

Art. 7 (Sede del Servizio/Corpo Unico e sedi distaccate)

1. La sede del Servizio/Corpo Unico di polizia locale viene individuata presso la sede dell'Unione dei Comuni.

2. In considerazione di necessità logistiche, tecniche ed organizzative possono essere attivate sedi distaccate.

Art. 8 (Regolamento)

1. Il regolamento del Servizio/Corpo Unico di polizia locale disciplina l'organizzazione e le modalità di svolgimento del servizio.

2. Il regolamento, in quanto finalizzato all'ordinamento del servizio espletato dal Servizio/Corpo Unico di polizia locale, è approvato dalla Giunta dell'Unione – ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione.

Art. 9 (Dotazione organica e assegnazione del personale)

1. Al fine di consentire la riorganizzazione e l'accorpamento del servizio e l'uso ottimale delle strutture e dei mezzi, il personale a tempo indeterminato della Polizia Locale dei Comuni stipulanti la presente convenzione viene assegnato in comando al Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione.

2. La titolarità del rapporto di lavoro resta in capo al Comune che ha disposto il comando degli Agenti ed Ufficiali di Polizia Locale presso l'Unione dei Comuni. Detto personale, che conserva il proprio rapporto organico e di impiego con il Comune di provenienza, è assegnato funzionalmente all'Unione – con cui intrattiene il rapporto di servizio – e può essere impiegato sul territorio dei Comuni conferenti senza vincolo di provenienza.

3. La dotazione organica inerente la gestione delle attività e delle funzioni relative al servizio associato di Polizia Locale viene definita dalla Giunta dell'Unione con apposito provvedimento, previo esperimento delle necessarie procedure di consultazione sindacale.

4. In sede di avvio della gestione associata, la dotazione organica è quella costituita dal personale a tempo indeterminato in servizio in ogni singolo Comune conferente che sarà effettivamente destinato allo svolgimento delle attività di Polizia Locale.

5. Per le assunzioni a tempo determinato – tra cui quelle riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 4 bis, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni – i Comuni aderenti alla presente convenzione individuano nell'Unione il soggetto competente all'espletamento delle corrispondenti procedure selettive ed alla relativa assunzione.

Art. 10 (Beni strumentali)

1. Il Servizio/Corpo Unico di polizia locale per l'espletamento delle attività di competenza dispone del vestiario, degli automezzi, delle attrezzature tecniche e dei beni mobili in dotazione al Servizio di Polizia Municipale di ciascun Comune, da questi ceduti in comodato gratuito all'atto della stipula della presente convenzione. Il contratto di comodato, da stipularsi entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione, contiene l'elenco dei beni assegnati.

2. In particolare i Comuni stipulanti la convenzione conferiscono i beni strumentali, le attrezzature e i veicoli indicati nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

3. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione di essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;

- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

4. Il conferimento all'Unione, in concessione o in comodato d'uso, dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito di accordi tra Unione e Comune concedente.

5. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli

arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

6. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

7. L'Unione utilizza i beni concessi in uso con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria degli immobili, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

8. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal bilancio di previsione e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

9. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in uso all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

Art. 11 (Ripartizione delle spese)

1. Le spese per il trattamento economico del personale dipendente assegnato al servizio di Polizia Locale, comandato dai Comuni di, presso il Servizio/Corpo Unico di polizia locale, sono sostenute dall'Unione.

2. Le spese di funzionamento del Servizio/Corpo Unico di polizia locale – quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle per il vestiario, gli automezzi, il carburante, le apparecchiature tecnico-operative, le relative manutenzioni, l'aggiornamento e la formazione professionale del personale – sono sostenute direttamente dall'Unione dei Comuni. La stessa Unione dei Comuni sostiene in via immediata anche le spese correlate alle assunzioni di personale a tempo determinato, in relazione a quanto stabilito dalla presente convenzione. Anche le spese di cui al presente comma, così come quelle di cui al comma 1, sono poste economicamente a carico della gestione associata.

3. Gli oneri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al netto dei contributi con vincolo di destinazione correlati alla gestione associata del servizio di Polizia Municipale introitati dall'Unione, sono ripartiti tra i Comuni, che provvedono, in sede

di prima applicazione, al corrispondente finanziamento in ragione della seguente tabella:

SANT'EUFEMIA A M.	3%
CARAMANICO T	20%
SALLE	3%
ABBATEGGIO	3%
ROCCAMORICE	10%
SAN VALENTINO IN A.C.	15%
TURRIVALIGNANI	5%
LETTOMANOPPELLO	30%
SERRAMONACESCA	10%
TOTALE	100%

I valori indicati potranno essere rimodulati con deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni, per una più equa e sostenibile ripartizione delle spese ed un più efficiente ed efficace funzionamento del servizio.

Art. 12 (Proventi da sanzioni)

1. Tutti i proventi derivanti dalla irrogazione di sanzioni per violazione delle norme del Codice della Strada, sono di spettanza dell'Unione ad eccezione della quota di spettanza del comune nel cui territorio le violazioni sono state rilevate, per le finalità di cui all'art. 208 del Codice della strada, secondo la percentuale stabilita dall'Unione in sede di approvazione del bilancio di previsione.
2. Gli introiti correlati a tutte le altre sanzioni comminate dal personale assegnato al Servizio/Corpo Unico di polizia locale, sono del pari di spettanza dell'Unione dei Comuni,
3. I proventi di cui ai precedenti commi vengono introitati direttamente sul conto corrente intestato all'Unione, al Servizio di Polizia Municipale.

Art. 13 (Decorrenza e durata)

1. Gli effetti della presente convenzione decorrono a partire dalla sottoscrizione e ha durata di dieci (10) anni.
2. I procedimenti afferenti alle funzioni di Polizia Locale non conclusi dai Comuni alla data di entrata in vigore della presente convenzione, sono portati a termine – mediante l'adozione del corrispondente provvedimento finale – dall'Unione dei Comuni Sono per contro da ricondurre in via esclusiva ai singoli Comuni gli effetti correlati agli atti ed ai provvedimenti inerenti le funzioni di Polizia Locale già adottati alla data di entrata in vigore della presente convenzione.
3. Restano fermi, sino alla data di scadenza, gli effetti degli accordi negoziali sottoscritti dai Comuni di,,,, con terzi soggetti aventi quale oggetto, tra gli altri, i servizi e le funzioni riconducibili alla gestione associata di Polizia Municipale attivata con la presente convenzione.

Art. 14 (Recesso)

1. Il recesso da parte di un singolo comune dalla presente convenzione deve essere deliberato e comunicato all'Unione entro il 30 aprile ed ha effetto a decorrere dal 01 gennaio dell'anno successivo. Fino a tale ultima data, l'ente recedente dovrà assolvere a tutti gli obblighi giuridico-economici derivanti dall'atto stesso.

2. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria della funzione per i restanti Comuni.

3. Tutti i beni di proprietà del Comune recedente destinati all'esercizio della funzione (anche se successivamente destinati ad altra funzione) tornano a detto Comune, salvo diverso accordo pattuito nel contratto di comodato di cui all'art. 10, c.1. Il comune recedente è tenuto, conformemente agli artt. 936, 1150 e 1808 del C.C., ad indennizzare l'Unione per le spese eventualmente sostenute.

4. In caso di recesso di uno o più Comuni dall'Unione, gli effetti della presente convenzione vengono meno per il Comune receduto con la stessa decorrenza del recesso. In tale fattispecie trovano applicazione le disposizioni in materia di recesso dello Statuto dell'Unione. Il personale posto in comando dal comune recedente, torna nella disponibilità del comune stesso

5. In caso di scioglimento dell'Unione, gli effetti della presente convenzione vengono meno con decorrenza dalla data di scioglimento. In tale fattispecie trovano applicazione le disposizioni in materia di scioglimento dello Statuto dell'Unione. Il personale posto in comando dal comune recedente, torna nella disponibilità del comune stesso.

Art. 15 (Protezione dei dati personali)

1. La Convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e al d.lgs. 196/2003.

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt.28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

Art. 16 (Controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di sciogliere la controversia, la giurisdizione è del Giudice competente in base alla normativa vigente.

Art. 17 (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente

Art. 18 (Registrazione)

1. Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.